

SENTENZA

N. 15193

Anno 2015

RUOLO GENERALE

N. 25830/15

REPERTORIO

N. \_\_\_\_\_/15

DEPOSITATA IL

22/12/15

N.28530 RUOLO GENERALE ANNO 2015

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DOTT. ~~LIBERIO D'ARZUFFO~~ - SEZ. CIVILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa avente ad oggetto: Opposizione a Sanzione Amministrativa

VERTENTE TRA

TINTINAGLIA AVV. ANTONELLO, in proprio ex art. 86 c.p.c.  
domiciliato a fini di legge presso il proprio studio in Milano, viale Isonzo 8;

OPPONENTE

contro:

PREFETTO DI MILANO, domiciliato a fini di legge in Milano, <sup>C. no</sup> COSO /B

Monforte n. 31;

OPPOSTA

Conclusioni dell'opponente:

come in atti

Conclusioni dell'opposta:

come in atti.

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso inviato a mezzo posta in data 03/4/2015, pervenuto e depositato in Cancelleria in data 07/4/2015 parte ricorrente ha esposto di avere ricevuto in data 04/3/2015 ordinanza ingiunzione n. MI\_IT PR\_MIUTG 31076 02/02/2015 Area III del Prefetto di Milano che ha rigettato il ricorso



ex art. 203 avverso il verbale 11395/2014 della Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio con il quale è stata contestata all'odierno ricorrente la violazione dell'art. 145 comma 4 e 10 C.d.S. "mancata precedenza" asseritamente commessa in data 23/9/2014.

Lamenta parte ricorrente che il provvedimento prefettizio è viziato in quanto esso motiva il rigetto sulla base del fatto che l'accertamento svolto dagli Agenti della Polizia Locale di Trezzano s.N. è coperto dall'art. 2700 c.c. ed il ricorrente non ha proposto querela di falso avverso il verbale.

Il ricorrente ha esposto in particolare che il verbale è stato redatto dagli Agenti, non presenti in loco, ma giunti solo successivamente, sulla base delle valutazioni da questi svolte dopo gli accertamenti di rito e pertanto non è coperto dal dettato dell'art. 2700 c.c.

In ordine alla dinamica del sinistro occorso ha precisato che l'urto tra la propria autovettura e l'autocarro che l'ha colpita ha interessato la parte posteriore dell'autovettura rimasta gravemente danneggiata a riprova di due precise circostanze:

- a) che il ricorrente si era immesso dallo svincolo della Tangenziale nella S.P. 59 ed era ormai al termine della manovra di immissione;
- b) l'autotreno che ha urtato la vettura dell'avv. Tintinaglia, viaggiava un velocità non commisurata ai luoghi.

Ha quindi insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato, atteso che gli Agenti intervenuti non hanno correttamente valutato la dinamica del sinistro ed hanno irrogato la sanzione contestata col verbale 11395/2014 in maniera aprioristica.



Si è costituito il Comune di Trezzano per il Prefetto di Milano con comparsa depositata in data 08/10/2015, nella quale ha ribadito la piena regolarità del verbale impugnato alla luce della relazione di servizio effettuata dall'Agente verbalizzante il quale ha effettuato la contestazione sulla base dei rilievi a seguito dell'incidente stradale.

All'udienza del 10/11/2015, presente il solo ricorrente, nessuno è comparso per l'Amministrazione Opposta. Il ricorrente ha dedotto precisazioni sulla comparsa dell'Opposta ed ha precisato le conclusioni come sopra.

Il Giudice ha deciso il ricorso come da dispositivo letto in udienza.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Le eccezioni formulate da ricorrente devono, essere accolte.

Il provvedimento del Prefetto è viziato dal momento che pur avendo esaminato sommariamente le eccezioni del ricorrente ha sostanzialmente fondato la propria decisione sulla base della mancata proposizione della querela di falso da parte dell'odierno ricorrente avverso il verbale degli Agenti della Polizia Locale di Trezzano Sul Naviglio, ritenuto pertanto coperto dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c..

Ritiene viceversa questo Giudice in accordo con l'eccezione formulata dal ricorrente che il verbale impugnato avanti al Prefetto non potesse attribuirsi la fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., come ripetutamente statuito dalla Giurisprudenza di legittimità (*ex pluribus* Cass. Civile Sez. II, 01/7/2005 n. 14038), laddove le circostanze di fatto poste a fondamento del verbale siano oggetto di una valutazione soggettiva del verbalizzante, il quale si rammenta è intervenuto dopo l'incidente ed ha redatto il verbale sulla base della ricostruzione dei fatti effettuata a posteriori e non per sua



diretta percezione. In questo caso la citata sentenza del Supremo Collegio prevede che *“la valenza del verbale è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice”*.

Questo Giudice dalla lettura del rapporto di riferimento redatto dagli agenti intervenuti, ritiene che la ricostruzione effettuata dall'agente, proprio per il margine di apprezzamento di cui la stessa è stata il risultato, non sia coperta dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., presentando essa margini di dubbio in relazione alla presunta condotta imputata al ricorrente e costituente il presupposto per la violazione contestatagli.

Non risultano in effetti elementi riconducibili con assoluta certezza ad una condotta integrante la fattispecie *de quo*, tanto più se si considera che, in ragione della manovra del conducente dell'autocarro, emerge chiaramente che questi non ha tenuto una velocità consona ai luoghi.

E' opinione quindi di questo Giudice, alla luce di quanto precede, che il Prefetto abbia errato nel ritenere il verbale coperto dalla fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e non abbia pertanto correttamente valutato la insussistenza di elementi idonei a ritenere inequivocabilmente che il ricorrente avesse violato la norma contestatagli e pertanto il ricorso dell'avv. Antonello Tintinaglia avverso il provvedimento MI\_IT PR\_MIUTG 31076 02/02/2015 Area III del Prefetto di Milano deve essere accolto e se ne deve disporre l'annullamento, anche con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida di cui all'originario verbale della Polizia Locale del Comune di Trezzano sul Naviglio n. 11395/2014.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e pertanto il Prefetto di



Milano è condannato al loro pagamento in favore del ricorrente avv. Antonello Tintinaglia.

Le stesse si liquidano secondo equità, in assenza di nota spese, in complessivi €. 273,00 di cui €. 200,00 per compensi professionali, €. 43,00 per spese ed €. 30,00 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

PER QUESTI MOTIVI

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal signor TINTINAGLIA ANTONELLO avverso il provvedimento MI\_IT PR\_MIUTG 31076 02/02/2015 Area III del Prefetto di Milano e per l'effetto ne dispone l'annullamento, anche con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida di cui all'originario verbale del Comune di Trezzano sul Naviglio n. 11395/2014.

Condanna il Prefetto di Milano al pagamento delle spese processuali che liquida secondo equità in assenza di nota spese in complessivi €. 273,00 di cui €. 200,00 per compensi professionali, €. 43,00 per spese ed €. 30,00 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Milano, li 22/12/2015

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

Avv.



IL CANCELLIERE B3  
(Dr. GIULIO ABRUNI)